

OGGETTO: **FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E CIG IN DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA**
PRECISAZIONE MINISTERIALE

Il “Fondo di integrazione salariale” assicura (si veda anche l’altra circolare, di analogo oggetto, riportata su questo Notiziario) una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione/sospensione dell’attività, ai dipendenti di imprese appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs) che non abbiano costituito Fondi bilaterali di solidarietà (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2016, CONFIMI RAVENNA NEWS n. 25/2015).

Con alcune eccezioni, sono destinatarie della normativa sulla Cigo le imprese del comparto industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; il ricorso alla Cigs è invece consentito alle imprese industriali che – fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato in media più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

“Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” previsto dal d.lgs. n. 148/2015, l’art. 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stanziato 250 milioni di euro finalizzati al rifinanziamento, per l’anno 2016, degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4, n. 3 e n. 2 del 2016).

Con la nota n. 40/3223 dell’11 febbraio scorso, di conseguenza, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, **qualora il datore di lavoro possa accedere sia alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale che alla Cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa**, avrà facoltà di **scegliere il trattamento cui ricorrere** (quello corrispondente a ognuno dei due è riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4 e n. 3 del 2016, e nei Notiziari precedenti ivi richiamati).